



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 047

Data: 22/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Mail dell'Ufficio Campionati del 04.11.2024

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Amateurhockeyclub Neumarkt (033)** con il punteggio di 5-0 in relazione alla gara disputata in data 13.10.2024 contro HC Pergine e terminata sul campo con la vittoria di HC Juniorteams con il punteggio di 12-1 per atleta (GIRARDI Ilaria) in posizione irregolare.

D) Motivazione:

Amateurhockeyclub Neumarkt (033)

L'Ufficio Campionati Hockey, con propria nota del 04.11.2024, segnalava che l'atleta GIRARDI Ilaria (tesserata FISG 88981), tesserata presso la società A.H.C. Neumarkt Egna ASD (cod. FISG 033) per la stagione 2024/25, in data 02.10.2024, 13.10.2024 e 20.10.2024 è stata schierata dalla squadra Juniorteams U19 (cod. soc. 033) a gare del campionato Junior League - Under 19, senza avere in precedenza richiesto l'autorizzazione prevista dalle NOFA e Norme Comuni 2024/25 (pg. 68+69).

Venivano quindi allegati i fogli gara dai quali risultava l'inserimento a *roster* del nominativo della predetta tesserata, con specificazione del risultato e dell'effettivo impiego dell'atleta nel corso delle partite segnalate.

Trattasi dei seguenti incontri:

25507 (Juniorteams sconfitto 4-1 da Asiago - La GIRARDI è portiere di riserva e non entra mai in campo);

25527 (Juniorteams vincente 12-1 vs Pergine - La GIRARDI gioca l'intero incontro);

25532 (Juniorteams vincente 8-1 vs Valpusteria - La GIRARDI è portiere di riserva e non entra mai in campo).

Si chiedevano conseguentemente le opportune valutazioni da parte del GUS.

Con propria nota dd. 05.11.2024, la società Juniorteams testualmente dichiarava, a propria difesa:

"Buongiorno,

In allegato i moduli per la richiesta di utilizzo della nostra atleta Ilaria Girardi nella categoria U19.

Pur essendo consapevoli che, secondo le NOFA, è necessaria la conferma della FISG per l'utilizzo di atlete nella Junior League U19, vorremmo comunque spiegare la nostra posizione:

La richiesta su carta intestata e la conferma medica per utilizzare Ilaria Girardi è stata inviata negli ultimi due anni.

Purtroppo, quest'anno ci siamo dimenticati di inviarla, anche se in possesso del regolare certificato del nostro medico sociale già da settembre.

Tuttavia, siamo del parere che un atleta dichiarata idonea e che ha disputato partite negli ultimi due anni dovrebbe essere idonea anche per questa stagione.

Inoltre, abbiamo sempre cercato di offrire agli atleti della nazionale le migliori condizioni di allenamento e di gioco possibili.

Questo è certamente anche nell'interesse della FISG.

Per questo motivo, ci auguriamo che l'inserimento di Ilaria Girardi non abbia alcun impatto negativo sulla nostra squadra U19 o sulla sua persona.

Chiediamo gentilmente che queste annotazioni vengano trasmesse agli organi di giustizia incaricati.



Cordiali saluti.

Matthias Bertignoll"

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La norma di riferimento, ai fini del decidere, è l'art. 10 delle NOFA correnti, che descrive la fattispecie dell'utilizzo da parte di una società di uno o più atleti in posizione irregolare, tali dovendosi considerare quei giocatori "scesi in campo", nonostante il mancato perfezionamento del rapporto di tesseramento / prestito o utilizzo, sancendo, sotto il profilo disciplinare, la sconfitta a tavolino a carico della società in difetto.

Nel caso di specie il mancato perfezionamento dell'iter burocratico diretto a consentire l'utilizzo della predetta atleta da parte della società Juniorteams Under 19, appare dovuto più che altro ad una negligenza della società di appartenenza, peraltro in parte giustificabile per il fatto che nei due anni precedenti lo stesso sodalizio aveva correttamente adempiuto alle prescrizioni previste dalle NOFA, consentendo così alla tesserata GIRARDI di partecipare regolarmente alle competizioni sportive.

Inoltre vi è da considerare che la norma richiamata intende, principalmente, garantire che il risultato di gara non venga alterato, sotto il profilo dell'equità sportiva, dalla partecipazione ad un incontro di un atleta che, per via del mancato rispetto delle procedure regolamentari previste, risulti appunto in "posizione irregolare".

Nel caso segnalato la GIRARDI risulta avere effettivamente preso parte, in qualità di portiere, soltanto alla gara disputata dalla propria squadra HC Juniorteams contro HC Pergine in data 13.10.2024 e vinta dalla prima con il punteggio di 12-1, mentre invece, in riferimento alle partite giocate contro HC Asiago in data 02.10.2024 (persa da Juniorteams con il punteggio di 4-1) e contro HC Valpusteria disputata in data 20.10.2024 (vinta da Juniorteams con il punteggio di 8-1), la stessa atleta, pur iscritta sul foglio di arbitraggio, risulta non essere mai scesa in campo, restando quindi a disposizione in panchina, in qualità di portiere di riserva.

Alla luce di quanto sopra, l'unico incontro in cui la GIRARDI ha preso effettivamente parte, contribuendo così, attraverso la propria prestazione, alla vittoria della propria squadra e quindi incidendo concretamente sulla regolarità della competizione e sul risultato di gara, da ritenersi quindi inficiato sotto il profilo dell'equità sportiva, appare quello disputato in data 13.10.2024 e vinto con il risultato di 12-1 contro l'HC Pergine.

Ne consegue, sotto l'aspetto disciplinare, la sconfitta a tavolino in relazione a detto incontro della squadra HC Juniorteams con il punteggio di 5-0, ai sensi degli artt. 10 delle NOFA correnti e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia.

Si confermano, per contro, i risultati acquisiti sul campo di gara, in relazione alle altre due partite, ovvero HC Juniorteams vs HC Asiago: 1-4 e HC Juniorteams vs Valpusteria: 8-1.

P.Q.M.

Il Giudice Unico Sportivo

infligge

alla soc. HC Juniorteams la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 in relazione alla gara disputata in data 13.10.2024 contro HC Pergine e terminata con la vittoria sul campo di HC Juniorteams con il punteggio di 12-1.

dispone

la conseguente rettifica della classifica del Campionato Under 19 di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Amateurhockeyclub Neumarkt (033).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi